



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 28/02/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 98

Rutigliano (Ba). Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in prossimità della S.P. n. 240 per Conversano. Delibera di C.C. n. 53/2003. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano/Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUTIGLIANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;

- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

INTERVENTO: Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in un'area in prossimità della S.P. n° 240 per Conversano. Delibera di C.C. n° 53 del 23.06.2003

Soggetto Proponente: Comune di Rutigliano (BA)

Con nota prot. n° 256 del 09/01/2004, il Comune di Rutigliano ha trasmesso al Comitato Urbanistico Regionale gli elaborati tecnici relativi al Piano per Insediamenti Produttivi sito in un'area in prossimità della S.P. n° 240 per Conversano, adottato con Delibera di C.C. n° 53 del 23.06.2003. La documentazione trasmessa è stata successivamente integrata con le note comunali prot. n° 1465 del 2/2/2004, prot. no 5340 del 13/4/2004 e prot. n° 10890 del 10/7/2006.

Con nota prot. n° 179 del 03/11/2006, il Comitato Urbanistico Regionale ha trasmesso a questo Settore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento interno del C.U.R., copia conforme del Parere n° 19 del 28/09/2006, con il quale è stato rilasciato - in merito al P.I.P. in oggetto parere paesaggistico favorevole con prescrizioni.

La documentazione scritto-grafica trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 403 del 15/1/2004 e al Comitato Urbanistico Regionale con prot. n° 1355 del 18/7/2006:

- TAV 1 Relazione generale;
- TAV 2 Planimetrie stralcio degli strumenti urbanistici P.d.F. e P.R.G.;
- TAV 3 Stralcio catastale;
- TAV 4 Planimetria Stato di Fatto;
- TAV 5 Stralcio del P.R.G. su catastale Zona "D/2" - Quantificazione delle superfici;
- TAV 6 Planimetria generale di progetto;
- TAV 7 Planimetria generale di progetto - Compatibilità del P.I.P. con il P.U.T.T./P. - Aree vincolate dal P.R.G.;
- TAV 8 Planimetria generale di progetto - Quantificazione delle are a standards;
- TAV 9 Planimetria generale di progetto - identificazione e dimensionamento dei lotti;
- TAV 10 Planimetria generale di progetto - Ubicazione dei corpi di fabbrica e schemi di aggregazione;
- TAV 11 Planivolumetria di progetto;
- TAV 12 Planimetria generale di progetto su areofotogrammetrico - Piano quotato;
- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte A;
- TAV 14 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte B;
- TAV 15 Individuazione degli impianti e delle reti esistenti;
- TAV 16 Piano particellare di esproprio - Determinazione della indennità provvisoria;
- TAV 17 Abaco delle aziende insediate all'interno del Piano Quadro;
- TAV 18 Relazione geologica;
- TAV 19 Norme tecniche di attuazione del piano;
- TAV 20 Schemi di convenzione;
- TAV 21 Relazione finanziaria - Costi del piano e costi di assegnazione delle aree;
- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento del lotti - Parte A;

- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte A;
- Relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell'allegato A1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e stralcio tavole tematiche dei P.U.T.T./P.
- Corografia I.G.M. 1:25.000;
- Documentazione fotografica;

Progetto delle opere di urbanizzazione:

- TAV 1 Relazione tecnica illustrativa;
- TAV 2 Rete viaria;
- TAV 3 Impianto di pubblica illuminazione;
- TAV 4 Rete di fogna nera e rete idrica;
- TAV 5 Cavidotti per rete elettrica e telefonica;
- TAV 6 Calcolo sommario della spesa.

Come enunciato nella nota comunale prot. n° 14028 del 29/9/2005, l'adozione del P.I.P. di che trattasi risulta effettuata con Deliberazione di C.C. n° 52 del 23/6/2003 contestualmente all'adozione di una Variante al P.d.F. all'epoca vigente ed in conformità al P.R.G. in corso di approvazione definitiva. Allo stato, essendo intervenuta l'approvazione definitiva del P.R.G. (Delibera di G.R. n° 555 del 31.3.2005) per il P.I.P. in questione non ricorrono più gli aspetti di Variante al P. di F., risultando la stessa variante superata dall'intervenuta approvazione del P.R.G., sicché può procedersi alla definizione dell'istruttoria tecnica in esito al parere paesaggistico richiesto dal Comune con nota n° 256 del 09/01/2004. Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- Superficie territoriale mq. 387.000
- Strade mq. 65.140
- Spazi di sosta e parcheggio mq. 16.000
- Verde attrezzato mq. 55.690
- Spazi pubblici a parco e per lo sport mq. 14.948
- Superficie fondiaria, inclusi "relitti" nel P.Q. mq. 246.619,80
- Volumetria totale prevista mc. 986.476
- Iff mc/mq 4
- Ift mc/mq 3
- Altezza massima ml 10

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C", parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Rutigliano con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore ffistinguibile laddove, sussistano

condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

L'ambito territoriale esteso d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, è interessato infatti dalla presenza della "Lama Giotta", emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a Torsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4

dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. Parte dell'area d'intervento è infatti interessata dall'ambito territoriale distinto "Biotopo - Lama Est" individuato al n° 2 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni naturalistici, come definito al punto 3.11.1 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 e le prescrizioni di base del punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area di intervento risulta marginalmente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico di riferimento: in particolare, l'area di intervento di che trattasi ricade nell'area di pertinenza e nell'area annessa alla Segnalazione Architettonica "Masseria Agostinelli", individuata al n° 11 delle Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dal Decreto Galasso, mentre non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza sull'area oggetto di intervento dell'attuale Zona Industriale del Comune di Rutigliano, della quale il P.I.P. in progetto costituisce ampliamento.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa risulta comunque direttamente interessata dalla presenza degli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e precedentemente elencati.

In particolare, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attigua "Lama Giotta".

Con riferimento invece all'area annessa alla predetta "Lama Giotta" (fascia di 150 mt.) si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area, il posizionamento di alcuni lotti (Settori L e M).

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai lotti dei Settori L e M ricadenti nell'area annessa alla "Lama Giotta" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 punti 3.06.3 e 3.06.4 e all'art. 3.08 punti 3.08.3 e 3.08.4 delle N.T.A. dei P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.I.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa alla Lama "Giotta" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della Lama in parola.

Con riferimento alla presenza, sull'area oggetto di intervento, del "Biotopo - Lama Est" individuato al n° 2 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni naturalistici, per il quale vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 e le prescrizioni di base del punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che le volumetrie in progetto risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza della predetta emergenza paesaggistica.

Con riferimento all'area annessa dello stesso Biotopo, ovvero la fascia di 100 mt. contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, si rileva un'interferenza significativa tra la soluzione progettuale presentata e i regimi di tutela e le prescrizioni di base relative all'emergenza paesaggistica di che trattasi, ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.I.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al Biotopo "Lama Est" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 100 dall'area di pertinenza del Biotopo in parola.

Infine, per quanto attiene alla presenza sull'area di intervento della Segnalazione Architettonica "Masseria Agostinelli", individuata al no 11 delle Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che la soluzione progettuale presentata non prevede all'interno dell'area annessa della predetta Masseria il posizionamento delle volumetrie di progetto.

Le aree del P.I.P. che ricadono all'interno dell'area annessa alla "Masseria Agostinelli", sono interessate infatti dalla viabilità interna di Piano, destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si ritiene opportuno altresì specificare che parte dell'ambito territoriale oggetto del P.I.P. in argomento risulta interessato dalla presenza di aree non individuate dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. ma individuate e vincolate dal P.R.G. vigente quali "Zone di interesse archeologico" all'interno delle quali gli interventi sono disciplinati dall'art. 48 delle N.T.A. di PRG.

Il predetto articolo dispone testualmente:

"Le zone di interesse archeologico sono aree suscettibili di ritrovamenti al momento presunti o non sufficientemente documentati. Per tali zone, qualsiasi intervento di movimento di terra oltre lo strato vegetale e comunque oltre il metro di profondità e qualsiasi attività edilizia o di opera infrastrutturale, va preceduto dalla comunicazione dell'Ispettore di zona per la presenza al momento dello scavo."

Circa la natura giuridica delle aree disciplinate dall'art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. è opportuno

specificare innanzitutto che dette aree, a differenza di quelle di cui agli artt. 46 e 47 delle N.T.A. di P.R.G., non sono oggetto di formale provvedimento di vincolo ai sensi della L. 1089/1939 ovvero non costituiscono aree e/o immobili indicati dall'art. 136 del D.L.vo n° 42/2004 ed individuati ai sensi dell'art. 138 (proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico) e dell'art. 141 (provvedimenti ministeriali) del citato D.L.vo n° 42/2004.

Né le predette aree rientrano nel novero delle aree "tutelate per legge" ai sensi dell'art. 142 lettera m) del D.L.vo n° 42/2004 atteso che la loro individuazione è intervenuta solo in fase di redazione dello strumento urbanistico generale vigente che pur riconoscendo "una suscettibilità di ritrovamenti al momento presunti o non sufficientemente documentati" ha comunque fissato per dette aree, in forma soprattutto cautelativa, norme di tutela che subordinano l'esecuzione degli interventi di trasformazione al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Alla luce di quanto in precedenza riportato atteso che la normativa introdotta dal PRG vigente per la tutela delle aree in argomento si configura come norma più restrittiva rispetto alle NTA del PUTT/P, che peraltro non individua le predette aree quali "beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del Titolo I del D.vo n. 490/1999", si ritiene necessario per il caso in specie, prescrivere che gli interventi nelle aree in argomento siano subordinati al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica anche in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 11.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto, configurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste in progetto all'esterno dell'area annessa alla Lama "Giotto", al Biotopo "Lama Est" e alla Segnalazione architettonica "Masseria Agostinelli", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria configurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come configurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito ovvero compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle

N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di consentire comunque un migliore inserimento dell'intervento in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Lama Giotta" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dal Biotopo "Lama Est" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dalla Segnalazione architettonica "Wasseria Agostinelli", ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- gli interventi ricadenti nelle aree individuate dal PRG quali aree d'interesse archeologico sono subordinati all'acquisizione del preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica .

- In sede di esecuzione delle opere, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (scavi, sbancamenti, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geo-morfologico d'insieme e conservare al tempo stesso l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.

- Le alberature di pregio della flora locale siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi (viabilità).

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando,

nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Rutigliano, relativamente al Piano per Insediamenti Produttivi adottato con Deliberazione Consiliare n° 52 del 23/6/2003 e approvato con prescrizioni dal Comitato Urbanistico Regionale (Parere n° 19 del 28/09/2006), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

---